

FAQ

DM 18.11.2019 ACCOGLIENZA DI MINORI E NEO-MAGGIORENNI

1- Con riferimento all'art. 11, rispetto al limite minimo di dieci posti per i servizi di accoglienza e alla possibilità di prevedere accoglienza in strutture appositamente dedicate ai neo maggiorenni, in che misura possono essere conteggiati i posti?

Poiché nell'ambito del SAI, sulla base delle linee guida allegate al DM 18 novembre 2019, è previsto che l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati possa protrarsi per sei mesi dopo il compimento della maggiore età, le proposte progettuali possono prevedere l'accoglienza dei neomaggiorenni anche in strutture appositamente dedicate. Si ricorda che i posti da riservare ai neomaggiorenni, nelle strutture a loro dedicate, non potranno superare il **50%** di quelli previsti per l'accoglienza dei minori di età superiore ai quattordici anni (art. 19, co. 2 delle Linee guida allegate al DM 18.11.2019).

La finalità di tale possibilità, infatti, è quella di accogliere, in soluzioni abitative più idonee a ospitare giovani adulti, i minori accolti nel progetto una volta compiuti i diciotto anni e per i successivi sei mesi, in modo da facilitare e rendere più agevole il percorso verso l'autonomia.